

Associazione Sportiva Dilettantistica e di promozione Sociale
Spazio Giovani Generazioni
Verbale di Assemblea Straordinaria

L'anno 2024, il giorno 28 del mese di Maggio, alle ore 20,00, presso la sede sociale sita in San Giovanni Gemini Corso Francesco Crispi nr. 34, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione Spazio Giovani Generazioni, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Adeguamento Statuto ai sensi del D.Lgs 36/21 ;
- 2) Varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, il sig. Francesco Militello, il quale chiama alle funzioni di Segretario la Sig.ra Marianna Napoli.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti n. 7 soci. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di seconda convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per procedere anche all'iscrizione nel registro nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (R.A.S.D.) , e che tali modifiche rispondono all'esigenza di promuovere attività motoria unita alle attività culturali proposte ai soci, per un miglior raggiungimento del benessere psicofisico e sociale.

L'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese la proposta di adottare il nuovo statuto redatto ai sensi del D.Lgs 36/21 .

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare il nuovo statuto.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione della modifica approvata e la conseguente iscrizione nel registro nazionale anche attraverso la delega ad un intermediario.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 21.00, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Marianna Napoli

Il Presidente

Francesco Militello

STATUTO DELLA
"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E PROMOZIONE SOCIALE
SPAZIO GIOVANI GENERAZIONI

TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

Articolo 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel Libro Primo del Codice Civile nel D.Lgs 117/17 nel Decreto Legislativo numero 36/2021, nella forma di associazione non riconosciuta, una associazione sportiva dilettantistica e di promozione Sociale denominata

"Associazione Sportiva Dilettantistica e Promozione Sociale Spazio Giovani
generazioni

siglabile, ove consentito "A.S.D.e A.P.S. Spazio Giovani Generazioni".

2. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "associazione sportiva dilettantistica e di Promozione Sociale", anche in acronimo ASD e APS.

3. L'associazione ha sede in sede in San Giovanni Gemini attualmente all'indirizzo di Corso Francesco Crispi nr. 34. Il Consiglio Direttivo potrà, con propria determinazione, modificare l'indirizzo della sede all'interno del medesimo Comune.

4. Il Consiglio Direttivo, inoltre, può istituire o sopprimere, ovunque, sia in Italia sia all'Estero, uffici direzionali e operativi, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, comunque denominate.

5. Spetta, comunque, all'Assemblea la decisione di istituire o sopprimere sedi secondarie con rappresentanza stabile.

6. L'Associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione all'ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'articolo 6.3, D.Lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente e quanto richiesto dal D.Lgs 177/17.

Articolo 2 - Colori ed emblema sociale

1. I colori sociali sono .

Articolo 3 - Oggetto

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati.

2. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.

3. L'Associazione ha per oggetto l'esercizio, in via stabile e principale, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo numero 36/2021, dell'organizzazione e della gestione di attività sportivo dilettantistica, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, e, in particolare, la promozione e la pratica, agonistica e non agonistica, delle attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina della Pesistica Olimpica, paraolimpica e dello Sthenathlon è più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti



e dalle disposizioni del CONI, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle dette discipline.

4. Sarà in facoltà dell'Associazione svolgere anche attività diverse da quelle principali sopra evidenziate, purchè secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali e secondo i criteri e i limiti di cui all'articolo 9 del Decreto Legislativo numero 36/2021 e dalla normativa di attuazione, quali a titolo esemplificativo:

- . attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive di ogni tipo;
- . attività ricreativa in favore dei propri associati, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
- . attività di promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, dell'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.

L'Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in Consiglio Federale.

5. L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici che privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità simili, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.

6. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo Statuto, alle norme e alle direttive del CONI, del CIP nonché agli Statuti e ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e/o degli Enti di Promozione Sportiva e/o Discipline Sportive Associate riconosciuti dal CONI di appartenenza nonché a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni Sportive Internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. Si impegna, pertanto, ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti del CONI, delle Federazioni, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.

7. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione e il pieno rispetto dei provvedimenti del CONI e/o delle Federazioni, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate di appartenenza, ed in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo numero 39/2021.

Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l'Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore, e all'art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2021:

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche [art. 5, comma 1, lett. t) D.Lgs. 117/2017];
- la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica [art. 2, comma 1, lett. a) D.Lgs. 36/2021], connesse alla disciplina del , e più in generale delle discipline sportive ammissibili sulla base di regolamenti e disposizioni del CONI e del Registro delle attività sportive;



nonché [N.B.: Aggiungere alle attività sportive dilettantistiche soltanto le altre attività di interesse generale che l'associazione si propone di svolgere]:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. a);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lett. c);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (lett. e);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. f)
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i)
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k)
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l)
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (lett. r)
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni (lett. s)
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lett. z)

Inoltre potrà svolgere attività nel campo multimediale come:

- 1- Lo sviluppo della ricerca in campo cinematografico e audiovisivo;
- 2- La promozione e diffusione della cultura cinematografica e audiovisiva (festival; rassegne; pubblicazioni; Mostre; eventi etc.);
- 3- L'acquisizione e la conservazione di originali appartenenti al patrimonio audiovisivo, opere di interesse locale, regionale, nazionale e internazionale.

Articolo 4 - Durata

1. L'Associazione ha durata illimitata, salvo anticipato scioglimento anche volontario deliberato dell'Assemblea.

TITOLO II

ASSOCIATI

Articolo 5 - Domanda di ammissione

1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di associati le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva.
2. Ai fini sportivi, per "irrepreensibile condotta" deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.
3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.
4. L'ammissione all'Associazione avviene su domanda dell'interessato. In particolare, chi intenda aderire all'Associazione ne fa istanza al Consiglio Direttivo mediante domanda scritta su apposito modulo recante, oltre ai dati anagrafici, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità per le comunicazioni formali nonché la esplicita dichiarazione di conoscere e di condividere, senza riserva alcuna, le finalità dell'Associazione e di impegnarsi a osservarne statuto e regolamenti. La domanda di un minorenne deve essere presentata dal soggetto munito dei correlativi poteri rappresentativi.
5. Sulla domanda si pronuncia il Consiglio Direttivo - o un Consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio Direttivo - entro sessanta giorni dalla presentazione della stessa. Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di sessanta giorni alcuna decisione in ordine alla domanda è comunicata al soggetto che l'ha presentata, la domanda si intende accettata.
6. In caso di respingimento della domanda, la relativa decisione deve essere adeguatamente motivata e comunicata all'interessato. Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro quindici giorni, che sull'istanza si pronunci l'Assemblea nella prima adunanza successiva.
7. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel Libro degli Associati. Tale iscrizione è subordinata al previo versamento all'Associazione della quota associativa dovuta per l'esercizio nel corso del quale è presentata la domanda. L'Assemblea può deliberare che, all'atto di tale iscrizione, debba essere versata, oltre la quota associativa, anche una quota di ingresso secondo un ammontare predeterminato dalla stessa Assemblea.
8. Il soggetto che ha presentato la domanda assume la qualità di associato con effetto dal giorno della sua iscrizione nel 'Libro degli Associati'.
9. La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.
10. Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli associati.
11. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

Articolo 6 - Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

2. In particolare, gli associati hanno:

a) il diritto di partecipare alle attività associative;

b) il diritto di partecipazione e di voto in Assemblea;

c) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;

d) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per gli associati il suo concreto esercizio.

3. L'associato minorenni esercita il diritto di partecipazione e di voto nella Assemblea mediante i genitori, anche disgiuntamente tra loro, o il genitore titolare esclusivo della responsabilità genitoriale, o comunque mediante chi è munito dei correlativi poteri rappresentativi.

4. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dall'associato minorenni alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età.

5. Gli associati sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7 - Recesso - esclusione morte

1. La qualifica di associato si perde per recesso, per esclusione o per morte.

2. Qualunque associato può in qualsiasi momento recedere dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo.

3. Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'anno sociale nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo.

4. Qualunque associato può essere escluso dall'associazione quando sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente statuto o sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato, ivi compreso il versamento della quota associativa annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo laddove la morosità di protragga per oltre quattro mesi dalla scadenza del termine.

5. L'esclusione è pronunciata del Consiglio Direttivo. La relativa deliberazione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata o con altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

6. La delibera di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'associato escluso, i diritti di partecipazione dell'associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione.

7. La deliberazione di esclusione provoca la cessazione della qualità di associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale è

comunicato all'Associato escluso a meno che, entro tale termine, l'interessato presenti ricorso all'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'Assemblea che esamina l'impugnazione in contraddittorio con l'interessato.

8. L'Associato del quale sia deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta sia per l'anno nel quale l'esclusione è deliberata sia per l'eventuale successivo all'anno nel corso del quale cessa la sua qualità di associato a causa della deliberazione di esclusione.

9. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo o agli eredi dell'associato deceduto alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

TITOLO III

ORGANI ASSOCIATIVI

Articolo 8 - Organi Associativi

1. L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Tutte le cariche sociali sono elettive.

2. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Revisore dei Conti, qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o facoltativamente deliberata dall'Assemblea.

Articolo 9 - Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

2. L'Assemblea:

- a) - approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, altresì rendiconto economico e finanziario;
- b) - determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
- c) nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo;
- d) - nomina e revoca, quando previsto, o qualora lo ritenga opportuno, il soggetto incaricato della Revisione dei Conti;
- e) - delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) - delibera sul diniego di ammissione del socio o sulle determinate di esclusione eventualmente impugnate;
- i) - delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e allo statuto;
- l) - delibera la trasformazione, compresa quella in Società sportiva di capitali o in cooperativa sportiva, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;



o) - delibera su tutti gli argomenti attribuiti alla sua competenza dallo Statuto o dalla Normativa di riferimento.

3. L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

4. Hanno diritto di intervenire in Assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da

almeno tre mesi, in regola con il versamento delle quote associative. Ogni associato ha diritto a un voto. Non sono ammessi voti per corrispondenza. Ogni associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro associato

che non sia membro del Consiglio Direttivo o il Revisore dei Conti, se nominato. Il delegato non può ricevere più di due deleghe.

5. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno sociale, per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, altresì rendiconto economico e finanziario, nonché ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o necessario oppure ne sia fatta richiesta da:

a) - almeno un decimo degli associati;

b) - almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

6. L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede dell'Associazione purché nel territorio della Provincia di Cuneo.

7. L'Assemblea è convocata mediante pubblicazione - sul sito istituzionale - di apposito "Avviso di convocazione" da spedire, altresì, a ogni associato, ai membri del Consiglio Direttivo e a ogni altro avente diritto a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno otto giorni prima dell'Assemblea. La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, il luogo e l'ora della adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione, per l'ipotesi in cui l'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita.

8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano di età ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dall'Assemblea.

9. Il Presidente è assistito da un segretario, a meno che il verbale debba essere redatto ai sensi di legge o sia comunque redatto da un notaio.

10. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigerne e regolarne lo svolgimento, regolare la discussione, stabilire le modalità per le singole votazioni, accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

11. Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea è validamente costituita:

a) - in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno degli associati;

b) - in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti, in proprio o per delega;

e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti, in proprio o per delega.

Per le modifiche statutarie, se non imposte dalla normativa, la trasformazione, la scissione e la fusione dell'Associazione, l'Assemblea è validamente costituita:

a) - in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, di almeno i tre quarti degli associati, e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti, in proprio o per delega;

b) - in seconda convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti, in proprio o per delega.

Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione, lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio sono assunte con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente Statuto che, per particolari decisioni richiedono diverse specifiche maggioranze.

12. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità e l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, altresì rendiconto economico e finanziario, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

13. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale

e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso è necessario che:

a) - sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) - sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

c) - sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) - vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.

14. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, se nominato, o dal Notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione degli associati favorevoli, astenuti o dissenzienti. Deve inoltre riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a norma di quanto

sopra. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli associati, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Detto verbale dovrà essere trascritto nel Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni. Tutte le deliberazioni dovranno in ogni caso essere portate a conoscenza degli associati, ancorchè non intervenuti. La pubblicità della delibera si attua mediante affissione del relativo verbale presso la sede associativa, in apposita bacheca, per i quindici giorni successivi alla data della sua adozione.



15. Laddove l'Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente Statuto, una copia del verbale va inviata anche agli Organismi Sportivi a cui l'Associazione è affiliata.

Articolo 10 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto alla gestione e amministrazione dell'Associazione ed è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione

2. Spetta, in particolare, al Consiglio Direttivo:

- a) - gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- b) - assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- c) - provvedere alla redazione annuale e alla presentazione in Assemblea del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, altresì rendiconto economico e finanziario;
- d) - assumere le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al Decreto Legislativo numero 36/2021 in materia di lavoro sportivo
- e) - delibera su tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti i riferibili all'Associazione;
- f) - presentare un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- g) - redigere eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) - elaborare proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- i) - istituire commissioni e nominare i rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;
- j) nominare, tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- k) - adottare provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati, i quali potranno impugnarli dinanzi all'Assemblea;
- l) - deliberare sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione;
- m) - svolgere qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente Statuto o dalla Normativa applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione.

Il Consiglio può attribuire a uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

3. Il Consiglio Direttivo è composto, a seconda di quanto determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, scelti tra gli associati, ivi compreso il Presidente.

4. Il Consiglio Direttivo elegge, nel proprio ambito, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere; queste due ultime cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.

5. I Consiglieri eletti devono riunirsi entro quindici giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva su convocazione del Presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del Consiglio Direttivo uscente.
6. La presenza alla prima riunione del consigliere eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.
7. E' fatto divieto ai membri del Consiglio Direttivo di ricoprire qualsiasi carica in altre associazioni o società sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.
8. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e scade in coincidenza con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al quarto anno di durata della carica. I Consiglieri sono rieleggibili.
9. Dalla carica di Consigliere si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge.
10. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo fa luogo alla loro sostituzione con il primo dei non eletti. I Consiglieri subentranti durano in carica fino alla Assemblea più prossima, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato. Il Consigliere che venga eletto dall'Assemblea in luogo di un Consigliere cessato dalla carica dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carico il Consigliere cessato.
11. Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.
12. Alle riunioni del Consiglio Direttivo ha diritto di intervenire, senza diritto di voto, il Revisore dei Conti, se nominato.
13. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri o dal Revisore dei Conti, se nominato.
14. La convocazione è effettuata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione. La convocazione deve pervenire a ciascuno dei Consiglieri e a ogni altro avente diritto almeno sette giorni prima della riunione. Nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di due giorni.
15. Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purchè il Revisore dei Conti, se nominato, sia stato informato e non vi si opponga.
16. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente e, in mancanza, dal Consigliere più anziano di età.
17. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.
18. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
19. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che:
 - a) - sia consentito a chi presiede il Consiglio Direttivo, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità



e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) - sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

c) - sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) - vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.

20. Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, trascritto nel Libro delle Adunanze del Consiglio. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 11 - Presidente

1. Il Presidente rappresenta, ad ogni effetto di legge, l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

2. E' eletto dall'Assemblea all'atto della nomina del Consiglio Direttivo, e in seno al medesimo, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

3. Salvo quanto già risultante incidentalmente nei precedenti articoli, il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi associativi dei quali controlla il funzionamento e il rispetto della competenza.

4. Nei casi di necessità o urgenza il Presidente può prendere decisioni di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte dello stesso Consiglio Direttivo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro trenta giorni dalla decisione.

5. Dalla carica di Consigliere si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge.

6. In caso di cessazione dalla carica del Presidente, il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà entro sessanta giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi trenta giorni.

7. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età, in regime di *prorogatio*.

Articolo 12 - Vice-Presidente

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, in ogni sua attribuzione, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato

Articolo 13 - Segretario e Tesoriere

1. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.

2. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Segretario a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario

a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Tesoriere o dal Vice Presidente.

3. Il Tesoriere, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vice Presidente.

4. Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli Organi Associativi e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzioni alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Presidente, segue le procedure di tesseramento dei soci e attende alla corrispondenza.

5. Al Tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti

e ordinativi. Provvede, inoltre, a incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.

6. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.

7. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Articolo 14 - Revisione dei Conti

1. Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Revisore dei Conti, persona fisica o società iscritti nell'apposito Registro dei Revisori Legali.

TITOLO IV

PATRIMONIO E SCRITTURE CONTABILI

Articolo 15 - Bilancio preventivo e bilancio consuntivo, altresì rendiconto economico e finanziario

1. Per ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, altresì rendiconto economico e finanziario, dell'Associazione da sottoporre all'approvazione assembleare entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Fino al momento dell'approvazione del bilancio preventivo il Consiglio Direttivo è autorizzato all'esercizio provvisorio sulla base del preventivo approvato l'anno precedente, suddiviso in dodicesimi.

2. Il bilancio consuntivo, altresì rendiconto economico e finanziario, deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione, deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

3. In occasione della convocazione dell'assemblea che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, altresì rendiconto economico e finanziario, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

Articolo 16 - Anno sociale ed esercizio finanziario

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano l'1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 17 - Il Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

1. Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili e immobili di proprietà dell'Associazione, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni, contributi, lasciti e donazioni di enti e soggetti sia pubblici che privati e da eventuali eccedenze di bilancio.

2. Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo dell'importo minimo previsto dalla legge, il Consiglio Direttivo senza indugio deve provvedere alla ricostituzione del patrimonio minimo, oppure deliberare la trasformazione e la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, o la fusione o lo scioglimento dell'Associazione

3. Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente statuto all'articolo 3 (tre).

4. In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

5. Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112.

TITOLO V

LAVORATORI E VOLONTARI

Articolo 18 - Lavoratori e volontari

1. I lavoratori dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25 e seguenti del Decreto Legislativo numero 36/2021, secondo il principio di pari dignità ed opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.

2. Ai lavoratori subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35 del Decreto Legislativo numero 36/2021.

3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'articolo 37 del Decreto Legislativo numero 36/2021.

4. L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'articolo 30 Decreto Legislativo numero 36/2021.

5. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, numero 3, Codice Civile. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo 15 giugno 2015 numero 81.

6. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può essere altresì oggetto di prestazioni occasionali secondo la disciplina dell'articolo 54-bis del Decreto Legge 24 aprile

2017 numero 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017 numero 96.

7. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

8. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

9. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

10. È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'Ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19 - Scioglimento

1. In caso di scioglimento dell'Associazione da qualsiasi causa determinato, il patrimonio residuo è devoluto a fini sportivi ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera h), del Decreto legislativo numero 36/2021.

Articolo 20 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di leggi vigenti di settore.

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Caltanissetta
Ufficio Territoriale di Caltanissetta

26 GIU. 2024

Registrato al nr. 664 Serie 3 il

Esatto euro ()

di cui euro per imposta di bollo con versamento

del

IL FUNZIONARIO INCASSATO
RISALBA DELEO

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale *ad interim*
Nicola Lamaddalena

